Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 30 marzo 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1956, n. **1678.**

Approvazione del nuovo statuto della Società scientifica, letteraria ed artistica del Frignano « Lo Scoltenna », con sede in Pievepelago (Modena).

N. 1678. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società scientifica, letteraria ed artistica del Frignano « Lo Scoltenna », con sede in Pievepelago (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 170. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1956, n. **1679.**

Erezione in ente morale dell'Associazione forestale lombarda, con sede in Milano.

N. 1679. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'Associazione forestale lombarda, con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 120. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1956, n. **1680.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Loreto (Ancona).

N. 1680. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Loreto (Ancona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 183. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1956, n. **1681.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Apricena (Foggia).

N. 1681. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Apricena (Foggia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 184. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1957, n. **130.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in località Scalo ferroviario dei comuni di Savignano di Puglia e Greci (Avellino).

N. 130. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Benevento in data 2 febbraio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in località Scalo ferroviario dei comuni di Savignano di Puglia e Greci (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 144. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1957, n. **131.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santo Stefano Protomartire, in frazione Acquaviva del comune di Cagli (Pesaro-Urbino).

N. 131 Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santo Stefano Protomartire, in frazione Acquaviva del comune di Cagli (Pesaro-Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 145. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1957, n. **132.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di Santa Maria, in frazione Rocchetta del comune di Spigno Monferrato, e di San Lorenzo, in Serole (Asti).

N. 132. Derceto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acqui in data 1° agosto 1956, con cui è stata disposta la separazione delle parrocchie di Santa Maria, in frazione Rocchetta del comune di Spigno Monferrato, e di San Lorenzo, in Serole (Asti), raggruppate temporaneamente con precedente bolla vescovile in data 4 agosto 1953, riconosciuta agli effetti civili, con provvedimento del Presidente della Repubblica dell'11 aprile 1955.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1957
Atti del Governo, registro n. 104, *foglio n.* 156. - RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1957, n. **133.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, in contrada Cozzo Rose del comune di Rosolini (Siracusa).

N. 133. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Noto in data 1° novembre 1952, integrato con due postille di pari data, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra

Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, in contrada Cozzo Rose del comune di Rosolini (Siracusa) con la dote costituita da due appezzamenti di terreno donati da Concettina Papa Polara e viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia, con attribuzione di alcuni immobili.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 171. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1957, n. 134.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Vergine del SS.mo Rosario, in località Sabucina del comune di Caltanissetta.

N. 134. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltanissetta in data 20 dicembre 1955, integrato con due postille senza data e con dichiarazione in data 24 novembre 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Vergine del SS.mo Rosario, in località Sabucina del comune di Caltanissetta e viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 172. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1957, n. 135.

Riconoscimento della personalità giuridica del Collegio internazionale « Daniele Comboni » per le Missioni estere, con sede in Roma.

N. 135. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Collegio internazionale « Daniele Comboni » per le Missioni estere, con sede in Roma, ed il medesimo viene autorizzato ad acquistare dalla Comunità dei Cistercensi Riformati (Trappisti) delle Tre Fontane, con sede in Roma, un appezzamento di terreno situato in località Tre Fontane dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 173. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1957, n. 136.

Fusione in unica istituzione denominata « Opere pie israelitiche unificate » delle istituzioni israelitiche di Alessandria.

N. 136. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le seguenti istituzioni israelitiche di Alessandria: Giuseppe Vita Pugliese, Raffael Jair Pugliese, Debora Levi Vitale, Beneficenza israelitica, Coniugi Montalcini, Matassia Levi e Samuel Levi, vengono fuse in unica istituzione denominata « Opere pie israelitiche unificate » e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 175. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1957.

Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose sulle Ferrovie dello Stato. — Concessione speciale « C »: *Restituzione dei libretti e delle tessere personali di riconoscimento.*

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive varianti;

Viste le « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato »;

Viste le « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato », approvate con decreto interministeriale n. 1396 del 22 settembre 1954;

Vista la proposta presentata dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio commerciale e del traffico, di cui alla relazione n. C/312/31637/187 del 19 dicembre 1956;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

Nella concessione speciale « C », riguardante riduzioni di tariffa a favore dei dipendenti dello Stato, è abrogato il primo comma del punto n. 5 che è sostituito dal seguente:

« Coloro che vengono collocati in aspettativa per motivi di famiglia a norma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, debbono restituire ai capi d'ufficio i libretti e le tessere personali di riconoscimento, sia propri che della famiglia. Tale obbligo non compete nel caso di collocamento in aspettativa per servizio militare, e per infermità, ai sensi degli articoli 57 e 58 del citato decreto Presidenziale ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 gennaio 1957

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1957
Registro n. 18 bilancio Trasporti, foglio n. 24. — BARNABA

(2050)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1957.

Valutazione in contanti ai fini degli assegni familiari delle prestazioni in natura corrisposte in provincia di Piacenza ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti ai diversi settori della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Piacenza corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti ai diversi settori della Cassa unica per gli assegni familiari è determinato come segue:

L. 3380 mensili (L. 130 giornaliere) per un pasto;
L. 6760 mensili (L. 260 giornaliere) per due pasti;
L. 1200 mensili per l'alloggio.

Per il settore dell'agricoltura qualora siano effettuate anche somministrazioni in natura, viene fatto riferimento alle mercuriali.

Art. 2.

Ai valori di cui sopra viene data applicazione a partire dal 1° ottobre 1955 per i lavoratori retribuiti a mese e dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 29 settembre 1955 per gli altri prestatori d'opera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1957

p. *Il Ministro*: SEDATI

(1961)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1957.

Conferma in carica dei rappresentanti del Tesoro nel Collegio sindacale dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Liguria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Liguria, Ente di diritto pubblico con sede in Genova, approvato con decreto Ministeriale 18 marzo 1955, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che occorre provvedere alla conferma del Collegio sindacale per il biennio 1957-58;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il comm. Enzo Foglietta e il dott. Giuseppe Faso sono confermati rispettivamente nella carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Liguria, Ente di diritto pubblico con sede in Genova.

I predetti dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1957

Il Ministro: MEDICI

(2013)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1957.

Variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1956-57 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1956, con il quale sono stati approvati lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ed il preventivo delle entrate e delle spese della gestione per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio 1956-57;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1957, con il quale è stato approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'esercizio 1955-56 e dal quale risulta accertato un avanzo finanziario di amministrazione di lire quattromiliardiseicentosessantamilioni novecentoquarantaseimila novecentotrentasei (L. 4.660.946.936) da utilizzarsi nel corrente esercizio 1956-57;

Considerata la necessità di apportare alcune variazioni al citato stato di previsione per l'esercizio 1956-57, integrando di L. 4.160.946.936 l'avanzo di amministrazione già previsto in L. 500.000.000 ed utilizzando parte del fondo di riserva di L. 3.470.000.000;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1956-57 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

In aumento:		
Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente	L.	4.160.000.000

SPESE

In aumento:		
Cap. 1. — Spese per la istituzione ed il finanziamento dei corsi per lavoratori disoccupati	L.	1.600.000.000
Cap. 2. — Spese per la istituzione ed il finanziamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	»	3.470.000.000
Cap. 3. — Contributi in favore di enti ed istituzioni aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori	»	2.000.000.000
Cap. 4. — Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione	»	100.000.000
Totale aumento spese . . .	L.	7.170.000.000
In diminuzione:		
Cap. 11. — Fondo di riserva per nuove o maggiori spese impreviste . . .	L.	3.010.000.000

RIEPILOGO

Aumento entrate	L.	4.160.000.000
Diminuzione spese	»	3.010.000.000
	L.	7.170.000.000
Aumento spese	»	7.170.000.000
A pareggio . . .	L.	—

Roma, addì 9 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1760)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1957.

Autorizzazione alla Società « N. V. Assurantie Maatschappij-Brandaris », con sede in Amsterdam e rappresentanza generale in Torino, ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica (trasporto merci ed infortuni), furti, incendio, infortuni, trasporti e responsabilità civile verso i terzi con esclusione della responsabilità civile autoveicoli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « N. V Assurantie Maatschappij-Brandaris », con sede in Amsterdam e rappresentanza generale in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami aeronautica (trasporto merci ed infortuni), furti, incendio, infortuni, trasporti, e responsabilità civile verso i terzi con esclusione della responsabilità civile autoveicoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « N. V Assurantie Maatschappij-Brandaris », con sede in Amsterdam e rappresentanza generale in Torino, è autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami aeronautica (trasporto merci ed infortuni), furti, incendio, infortuni, trasporti e responsabilità civile verso i terzi con esclusione della responsabilità civile autoveicoli.

Roma, addì 11 marzo 1957

Il Ministro: CORTESE

(2026)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1957.

Autorizzazione alla Società per azioni « Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali Lloyd Continentale », con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni limitatamente alle garanzie delle operazioni doganali relative agli autoveicoli in temporanea esportazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società per azioni « Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali Lloyd Continentale », con sede in Milano, già autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami autoveicoli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile verso i terzi e cristalli, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo al ramo cauzioni limitatamente alle garanzie delle operazioni doganali relative agli autoveicoli in temporanea esportazione;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali Lloyd Continentale », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni limitatamente alle garanzie delle operazioni doganali relative agli autoveicoli in temporanea esportazione.

Roma, addì 11 marzo 1957

Il Ministro: CORTESE

(2027)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1957.

Autorizzazione alla Società fiduciaria per azioni « Previdenza », con sede in Bari, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, relativa alla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di applicazione della detta legge;

Vista la domanda presentata dalla Società per azioni « Previdenza », con sede in Bari, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio della attività di società fiduciaria e di revisione;

Decreta:

Articolo unico.

La Società per azioni « Previdenza », con sede in Bari, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1957

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
MICHELI

Il Ministro per la grazia e giustizia
MORO

(2025)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1957.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

Tariffa n. 21, relativa alla assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile qualora l'assicurato sia in vita ad un'epoca prestabilita;

Tariffa n. 22, relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile qualora l'assicurato sia in vita ad un'epoca prestabilita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa n. 26, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa n. 27, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 20 marzo 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1995)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1957.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1954, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Vercelli, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Cerchio dott. Francesco, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Diotti Santino, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Norza Ratin geom. Edoardo, rappresentante del Genio civile;

Bossola dott. Piero, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Rosazza enot. Nelso, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Abbiate Giovanni, Bonardo Ettore, Ranaboldo Bruno, Ozino Ercole, Besate Piero, Ghisio Gioacchino e Novaretti rag. Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Zei dott. Augusto, Jon Scotta rag. Guido, Fontana geom. Antonio e Cravero dott. Oreste, rappresentanti dei datori di lavoro;

Dellordi Dino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1963)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1957.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Grosseto, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Masini dott. Gino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Lagomarsini dott. Remo, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Bittori ing. Domenico, rappresentante del Genio civile;

Tosti dott. Evangelista, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Felli per. agr. Pietro, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cipriani Brunello, Chielli Walter, Betti Duilio, Parlanti Giovanni, Magagnini Folco, Garzia Giovanni e Conti Guido, rappresentanti dei lavoratori;

Capecchi dott. Giorgio, Breschi Santi, Ferraris Carlo e Bindi Angelo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Benato Danilo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1962)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1957.

Determinazione dei quantitativi massimi dei formaggi « grana », « provolone », « gorgonzola » e del burro, di produzione 1956, che possono essere conferiti all'ammasso in applicazione della legge 31 luglio 1956, n. 926.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 926, che estende alla produzione 1956 le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, concernente l'ammasso volontario dei formaggi « grana », « provolone », « gorgonzola » e del burro, di produzione 1955;

Visto il decreto Ministeriale 19 ottobre 1956, che dispone gli ammassi volontari dei formaggi « grana », « provolone », « gorgonzola » e del burro prodotti da produttori agricoli, singoli o associati, nell'anno 1956;

Esaminate le domande di partecipazione agli ammassi sopra indicati, pervenute all'Ente gestore degli ammassi stessi a tutto il 19 dicembre 1956, a norma di quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto 19 ottobre 1956;

Considerata la necessità di determinare i quantitativi dei suddetti prodotti ammissibili al conferimento, in ciascuna Provincia, ponendo in rapporto le domande di partecipazione con la produzione delle Provincie stesse e tenendo, peraltro, conto dei benefici già ottenuti nella precedente campagna;

Sentita la Commissione centrale, di cui all'art. 13 del citato decreto Ministeriale 19 ottobre 1956;

Decreta:

I quantitativi massimi dei formaggi « grana », « provolone », « gorgonzola » e del burro di produzione 1956, che possono essere conferiti all'ammasso in ciascuna Provincia interessata, secondo le modalità del decreto Ministeriale 19 ottobre 1956, sono determinati come segue:

		Contingente di ammasso
Formaggio « grana »:		—
Bologna	q.li	1.813 —
Brescia	»	1.535 —
Cremona	»	3.786 —
Ferrara	»	300 —
Milano	»	1.675 —
Modena	»	5.914 —
Parma	»	5.293 —
Piacenza	»	955 —
Reggio Emilia	»	6.938 —
Venezia	»	391 —
Totale	q.li	28.600 —
Formaggio « provolone »:		—
Brescia	q.li	766,44
Cremona	»	5.774 —
Totale	q.li	6.540,44
Formaggio « gorgonzola »:		
Milano	q.li	117 —
Novara	»	7.891 —
Totale	q.li	8.008 —
Burro:		
Brescia	q.li	910 —
Cremona	»	1.044 —
Parma	»	1.500 —
Totale	q.li	3.454 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1957

Il Ministro: COLOMBO

(2048)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1957.

Proroga dei termini di cessazione del corso legale e di cambio per i biglietti di Stato da L. 100 e L. 50.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1405, che autorizzava la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di Stato da L. 100 e L. 50 e che demandava al Ministro per il tesoro la facoltà di stabilire i termini di cessazione del corso legale e di cambio dei biglietti stessi;

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1048, che fissa al 31 dicembre 1957 il termine utile per la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 100 e L. 50;

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio successivo, che fissa rispettivamente al 31 marzo e al 30 giugno 1957 i termini di cessazione del corso legale e di cambio dei ripetuti biglietti di Stato da L. 100 e L. 50;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la sostituzione di tali biglietti;

Decreta:

I termini di cessazione del corso legale e di cambio, per i biglietti di Stato da L. 100 e L. 50, dei quali fu autorizzata la fabbricazione e l'emissione con legge 24 dicembre 1951, n. 1405, di cui alle premesse, termini fissati al 31 marzo ed al 30 giugno 1957, con decreto Ministeriale 21 gennaio 1957, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre 1957.

Scaduto quest'ultimo termine i biglietti non presentati alla Tesoreria centrale ed alle Sezioni di tesoreria provinciale saranno prescritti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1957
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 377

(2049)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1957, registro n. 17, foglio n. 36, è stato in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. D'Ascoli Domenico; avverso il provvedimento Ministeriale n. 4818 del 9 agosto 1952, con il quale veniva disposto l'annullamento, a tutti gli effetti giuridici del servizio prestato dal medesimo, nel Conservatorio di Napoli, quale incaricato dell'insegnamento di organo e composizione organistica e, per quanto concerneva il trattamento economico, veniva disposto che durante tutto il periodo in cui il prof. D'Ascoli aveva tenuto due posti, il medesimo fosse compensato in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595, e che conseguentemente non venisse retribuito durante il periodo delle vacanze estive.

(1903)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Giannone, nato a Catania, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del diploma di laurea in farmacia rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 13 luglio 1948, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1944-45.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(1874)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Aldo Tuccari, nato a Pisa il 9 febbraio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze agrarie rilasciatogli dalla Università di Firenze in data 29 luglio 1949, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1948-49.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(1873)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco, da trasferirsi agli Enti di riforma fondiaria ivi indicati, e le date di decorrenza degli eventuali interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Maremma tosco-laziale									
1	CARAFFA Tullio e Margherita fu Giuseppe	Roma	15.08.80	(Quota Ente — Terzo residuo)				2.655.345,40	2.655.000	—
2	CIACCI Fernanda fu Antonio, maritata GIORGI	Pitigliano	59.54.72	Id.		Id.		3.872.268 —	3.870.000	—
3	COMPAGNIA IMMOBILIARE « DELLA TORRE » Società anonima con sede in Genova	Campiglia Marittima	16.75.01	Id.		Id.		489.182,35	485.000	—
4	DELLA GHERARDESCA Ugolino fu Guido Alberto	Monteverdi Marittimo	148.08.84	Id.		Id.		4.344.344 —	4.340.000	—
5	GOTTI LEGA Alberto fu Augusto	Laiatico	8.79.50	Id.		Id.		1.382.897,20	1.380.000	—
6	GUGLIELMI Felice fu Benedetto	Civitavecchia e Tarquinia	177.30.19	Id.		Id.		13.322.632,25	13.320.000	—

Roma, addì 14 marzo 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(1757)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Società cooperativa di consumo « I montanari », con sede in Castel Rigone di Passignano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 marzo 1957, il prof. Luigi Perri è stato nominato commissario della Società cooperativa di consumo « I montanari », con sede in Castel Rigone di Passignano, in sostituzione del dott. Franco Piergiovanni, dimissionario.

(1973)

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « Santa Maria dell'Olmo », con sede in Castiglione Cosentino, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 marzo 1957, è stato disposto la revoca degli amministratori della Società cooperativa di consumo « Santa Maria dell'Olmo », con sede in Castiglione Cosentino, costituita con atto in data 30 novembre 1949 del notaio dott. Francesco Stancati e la nomina del commissario governativo nella persona dell'avv. Luigi Guarnieri.

(1974)

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori dello spettacolo », con sede in Taranto, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 marzo 1957, è stato disposto, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, la revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori dello spettacolo » con sede in Taranto, costituita con atto in data 13 aprile 1953, per notaio dott. Fausto Monticelli e la nomina del commissario governativo nella persona del rag. Amerigo Bianchi.

(1975)

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo *« Democratica Cristiana »*, con sede in Benevento, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 marzo 1957, è stato disposto, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, la revoca degli amministratori della Società cooperativa di consumo « Democratica Cristiana », con sede in Benevento, costituita in data 3 novembre 1944, per notaio avv. Massimo Prozzo, ed è stato nominato commissario governativo il dott. Oreste Tretola.

(1976)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 29 marzo 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,85	624,85	624,87	624,80	624,85	624.83	624,925	624,87	624,85
$ Can.	653,75	653,50	653,25	653,625	653,20	653,75	653 45	652 —	653,875	653,75
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,82	145,79	145,70	145,79	145,775	145,78	145,79	145,80
Kr. D.	90,59	90,58	90,58	90,59	90,55	90,59	90,61	90,72	90,59	90,60
Kr. N.	88,09	88,10	88,11	88,09	88,05	88,10	88,095	88 —	88,09	88,10
Kr. Sv.	121,64	121,62	121,64	121,645	121,60	121,63	121,635	121,40	121,64	121,65
Fol.	165,225	165,26	165,22	165,23	165,20	165,22	165,20	165 —	165,225	165,24
Fr. B.	12,51	12,51	12,5075	12,5075	12,5125	12,51	12,50875	12,52	12,51	12,51
Fr. Fr.	178,45	178,47	178,46	178,455	178,47	178,45	178,47	178,48	178,45	178,45
Fr. Sv. acc.	143,47	143,47	143,46	143,475	143,47	143,47	143,48	143,40	143,46	143,48
Lst.	1760,50	1760,25	1760,25	1760,25	1759,75	1760,31	1759.625	1760,50	1760,25	1760,25
Dm. occ.	149,83	149,82	149,83	149,83	149,81	149,83	149,8275	149,84	149,83	149,83
Scell. Aust.	24,177	24,175	24,18	24,17625	24,165	24,18	24,18125	24,17	24,17	24,175

Media dei titoli del 29 marzo 1957

Rendita 3,50 % 1906	64,475
Id. 3,50 % 1902	57,80
Id. 5 % 1935	89,425
Redimibile 3,50 % 1934	78,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,475
Id. 5 % 1936	95,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,45

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 marzo 1957

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	653,537
1 Franco svizzero lib.	145,782
1 Corona danese	90,60
1 Corona norvegese	88,092
1 Corona svedese	121,64
1 Fiorino olandese	165,22
1 Franco belga	12,508
100 Franchi francesi	178,462
1 Franco svizzero acc.	143,477
1 Lira sterlina	1759,937
1 Marco germanico	149,829
1 Scell. aust.	24,179

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1433;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati, con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe o equiparata, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità dei servizi dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Con provvedimento Presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di aver dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato con il diritto romano;
2) diritto internazionale, pubblico e privato;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica.

E' facoltativo l'esame su lingue straniere.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli;

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte;

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostra di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito di osservano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta del presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di sezione, presidente; di due consiglieri di Stato, di un consigliere di Cassazione, di un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una Università, membri.

E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.

Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materie dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno indicate con successivo avviso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1957
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 55. — TEMPESTA

(2042)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per la nomina e l'ammissione alla Scuola forestale di centottantacinque allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 538, che ha ratificato, con modificazioni il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, relativo al ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Visto il combinato disposto degli articoli 12, 13 e 29 del citato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, 32 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997 e 6 del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante le norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, riguardante l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli organici dei sottufficiali, delle guardie scelte, delle guardie e degli allievi guardie previsti dalla tabella *A* allegata al citato decreto legislativo n. 804;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza per l ammissione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegni rinnovabili di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n 178, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, *Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, che applica ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio i benefici spettanti, secondo le disposizioni vigenti, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonchè ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni, in materia di documentazione, previste dal decreto *legislativo 24 febbraio 1947, n. 60. in favore dei profughi dei* territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensione di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei *mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti* in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani e degli invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi di guerra e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la nomina ed ammissione nella apposita Scuola forestale di centottantacinque allievi guardie forestali.

Art. 2.

Potranno partecipare al concorso i cittadini con godimento dei diritti politici che:

1) alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di venti anni, non oltrepassata quella di ventotto. Tale limite è elevato ad anni trentatre per gli ex combattenti e per le altre categorie aventi diritto, ai sensi di legge, a tale maggiorazione, nonchè per coloro che hanno appartenuto all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e agli agenti di custodia delle carceri;

2) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni e da difetti;

3) siano celibi o vedovi senza prole;

4) abbiano la statura non inferiore a m. 1,65;

5) abbiano conseguita la licenza elementare;

6) abbiano sempre tenuto buona condotta, non siano stati espulsi da una delle Forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici uffici, ed appartengano a famiglia di buona reputazione;

7) non abbiano subito condanne penali per delitti dolosi;

8) non siano stati riformati da una delle Forze armate dello Stato, nè rimandati da Corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso redatte in carta da bollo da L. 200 dovranno contenere il cognome ed il nome dell'aspirante, la data ed il luogo di nascita, il preciso domicilio ed indirizzo, nonchè una dichiarazione con cui l'interessato affermi, sotto la sua personale responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e specificati nel precedente articolo.

Le domande stesse dovranno essere presentate o pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno allegare i seguenti documenti ed attestazioni che riterranno utili ai fini del presente concorso e cioè:

a) titolo di studio originale o copia notarile su carta da bollo da L. 200 con la firma del notaio debitamente autenticata;

b) copia del foglio matricolare munita di marca da bollo da L. 200 attestante il servizio militare eventualmente prestato, o certificato di esito di leva nel caso non sia stato ancora prestato servizio militare, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato, rilasciato dal sindaco del Comune per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio del Consiglio di leva.

Detti documenti non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) eventuali documenti attestanti le benemerenze militari civili e comprovanti la qualifica di ex combattente, decorato od altre equiparate ai sensi di legge;

d) eventuali documenti atti a dimostrare che l'aspirante per l'attività e le mansioni svolte ha speciali attitudini al servizio forestale, e ogni altro eventuale documento comprovante una particolare capacità a disimpegnare servizio in zona di montagna.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario del Comune di residenza.

Art. 4.

Non saranno prese in considerazione le domande che giungessero al Ministero posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, nonchè le domande comunque in contrasto con le norme e requisiti di cui al presente decreto.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario. La Commissione stessa prenderà in esame le domande pervenute e formerà una graduatoria in base ai documenti esibiti dai concorrenti, classificando con determinati punti oltre al titolo di studio presentato, le benemerenze militari e civili e le speciali capacità ed attitudini al servizio forestale degli aspiranti.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni ed estensioni.

La graduatoria dovrà essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 6.

Gli aspiranti, utilmente collocati nella graduatoria di merito, saranno sottoposti ad una visita medica da apposito Collegio medico, nominato dalla Direzione dell'economia montana e delle foreste, per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio forestale; i dichiarati idonei dovranno sostenere e superare a giudizio della Commissione esaminatrice una prova pratica di scrittura sotto dettato, come specificato dall'art. 1.

I giudizi dell'esito di visita medica e della prova d'esame sono definitivi ed insindacabili.

I posti che si rendessero vacanti per inidoneità fisica, per non aver superato la prova scritta, per rinuncia o mancata presentazione, od infine per difetto dei requisiti richiesti, saranno ricoperti con altrettanti aspiranti seguendo l'ordine della graduatoria fino al raggiungimento dei posti messi a concorso.

Art. 7.

Gli idonei sia alla visita medica che alla prova di esame dovranno trasmettere entro trenta giorni dalla comunicazione della conseguita idoneità i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio della stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Il predetto documento non può essere sostituito con un certificato di nascita.

2) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero se minore dei ventuno anni, che non è incorso in nessuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma del candidato autenticata dal sindaco o dal notaio.

I documenti indicati nei numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma non occorrono legalizzazioni.

Art. 8.

I vincitori del concorso verranno nominati con decreto Ministeriale allievi guardie forestali ed ammessi a frequentare un corso di istruzione, al termine del quale dovranno sostenere gli esami finali consistenti in prove scritte ed orali. Coloro che supereranno tali prove ed avranno dimostrato buona condotta ed attitudine al servizio forestale verranno nominati, nell'ordine della graduatoria di merito, guardie forestali, prestando il prescritto giuramento ed assumendo una ferma di tre anni a decorrere dalla data di nomina ad allievo guardia.

Art. 9.

Gli allievi sono soggetti per tutto ciò che concerne la disciplina e l'istruzione, allo speciale regolamento interno della scuola.

Ad essi spetterà il trattamento economico previsto per gli allievi guardie di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, nonchè quella di agente di pubblica sicurezza.

A tale personale spetta il trattamento economico stabilito per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 11.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato sono esenti dal richiamo in servizio militare per istruzione e per mobilitazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1956

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1957
Registro n. 3 *Foreste Demaniali, foglio n.* 359. — MOFFA

(2000)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, riservati agli aventi conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, riguardante l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nella carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli Uffici provinciali del tesoro con sede in quella Regione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei comma primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli Uffici provinciali del tesoro con sede in quella Regione, è indetto un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituito tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti degli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) al 18 giugno 1953 e per i funzionari che prima della istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario.

6) Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

7) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale:

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

C) Essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

F) Essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto di requisiti prescritti può essere disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o agli Uffici provinciali del tesoro, oppure, per i candidati che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il ventiseiesimo anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o agli Uffici provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dagli Uffici provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica, o dal cancelliere da lui delegato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta morale e civile e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite. I prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, della autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

Le prove, sia scritte che orali, del concorso avranno luogo in Roma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 12.

Con successivi decreti Ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del capo 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del *titolo primo del decreto del Presidente* della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art 61 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio. Ai medesimi, qualora residenti in sede diversa da quella assegnata, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1957
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 332. — PETROCELLI

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale del tesoro Ministero del tesoro Via XX Settembre ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . (prov. di . . . .) il . . . .
. (1) . . . .
e residente in (prov. di .)
via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di conseguito presso in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4)

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. lì . . . . . .

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto: per l'autenticità della firma del sig. (5) .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniera e perito commerciale);

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente dall'I.R.C.E. alla data del 18 giugno 1953;

colpito da leggi razziali;

assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali,

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:
1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:
1) istituzioni di diritto civile e commerciale;
2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:
1) principi di economia politica;
2) principi di scienza delle finanze.

Parte quarta:
Una prova scritta di traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco senza l'uso del vocabolario.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:
1) nozioni generali di procedura civile;
2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro;
3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 10 gennaio 1957

Il Ministro: MEDICI

(2047)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 23 marzo 1935, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, riguardante l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a centoventi posti di vice segretario in prova nella carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:
1) diploma di maturità classica o scientifica;
2) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti degli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado

B) Avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) al 18 giugno 1953 e per i funzionari che prima della istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario.

6) Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

7) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato alla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

C) Essere cittadini italiani, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto buona condotta morale e civile.

F) Essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto di requisiti prescritti può essere disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o agli Uffici provinciali del tesoro, oppure, per i candidati che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il ventiseiesimo anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) la sede di esami preferita;

l) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o agli Uffici provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dagli Uffici provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica, o dal cancelliere da lui delegato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta morale e civile e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo resultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, della autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 12.

Con successivi decreti Ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del capo 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vinci-

tori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1957
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n* 333. — PETROCELLI

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro
Via XX Settembre ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a (prov. di . . .) il . . (1)
. e residente in . . . (prov. di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ., di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di . conseguito presso in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4)

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . . li . . . . .

Firma

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto: per l'autenticità della firma del sig. (5) . . .

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniera e perito commerciale);

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente dall'I.R.C.E. alla data del 18 giugno 1953;

colpito da leggi razziali;

assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) aritmetica. algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1) istituzioni di diritto civile e commerciale;

2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1) principi di economia politica;

2) principi di scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro;

3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

~~4) nozioni di statistica metodologica.~~

Roma, addì 20 febbraio 1957

(2046) *Il Ministro*: MEDICI

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.